



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO



DECRETO

pronunciato nella causa iscritta al n. 6654 R.G.L. 2007,
promossa da :

FILT-CGIL di Torino,

in persona del suo segretario, sig. Davide Masera,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino e Fausto Raffone (domiciliatari), entrambi
del Foro di Torino

PARTE RICORRENTE

contro

SDA Express Courier spa, Gruppo Poste Italiane spa,

in persona dell'amministratore delegato, dott. Valter Catoni,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Vallefucio e Fabio Costa, entrambi del
Foro di Roma, domiciliata presso lo studio dell'avv. Gualtiero Melano Bosco, del
Foro di Torino

PARTE CONVENUTA

Oggetto : ricorso ex art. 28 [Repressione della condotta antisindacale] della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Vincenzo Cravero

IL TRIBUNALE

letti atti e documenti di causa, ascoltate parti e persone informate, osserva quanto segue all'esito della discussione della causa.

1. L'organizzazione sindacale ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la condotta della convenuta, per avere

- ◆ impedito alla RSU Filt-Cgil, regolarmente costituita ed operante presso il centro operativo SDA di Settimo Torinese, Strada Cebrosa n. 3, di affiggere i propri comunicati sindacali,
 - ◆ mantenuto un atteggiamento ostruzionistico, nonostante l'intervento del funzionario esterno di Filt-Cgil, sig. Domenico Rinaldi,
- adottando nel contempo i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti del comportamento antisindacale denunciato.

Parte convenuta, nel chiedere a sua volta pronuncia assolutoria, contesta la fondatezza della domanda proposta.

Osserva in particolare :

- ◆ di non avere mai impedito alcuna affissione di comunicati sindacali nelle due bacheche sindacali esistenti presso il centro operativo SDA di Settimo Torinese,
- ◆ di difettare comunque la condotta denunciata dei necessari presupposti di attualità e permanenza, anche considerata l'insussistenza in giudizio di una richiesta di tipo inibitorio, volta al futuro.

Ciò premesso, in ordine alle rispettive posizioni delle parti sui fatti di causa, il giudice osserva quanto segue in merito alla fondatezza della domanda e delle eccezioni e difese prospettate dalla resistente.

* * * * *

2. L'istruttoria esperita ha consentito di accertare quanto segue :

- ◆ nei giorni 20 e 21 giugno 2007 vengono inviati da Filt-Cgil regionale del Piemonte alla RSU operante nel centro operativo SDA di Settimo Torinese alcuni fax con allegati volantini sindacali, relativi ad un'agitazione in corso del personale della filiera del trasporto, con richiesta di affissione nella bacheca sindacale¹,

¹ Dich. Rinaldi Domenico, p. 2; dich. Prigionieri Daniela, p. 8; dich. Battistini Iuri, p. 9; dich. Pasini Antonino, p. 10; doc. nn. 3 e 4 prod. p. ricorr.

Domenico Rinaldi

- ◆ in quei giorni, essendo assente per ferie il responsabile di filiale², intercorrono telefonate tra personale del centro di Settimo Torinese e la sede di Roma della convenuta, nel corso delle quali quest'ultima manifesta la propria contrarietà all'affissione di quei volantini³,
- ◆ nel contempo viene impedito ai rappresentanti sindacali di Filt-Cgil operanti nel centro SDA di Settimo Torinese di procedere all'affissione nella bacheca sindacale dei volantini in questione⁴,
- ◆ tale situazione è del resto constatata dallo stesso responsabile di filiale al rientro dalle ferie, avvenuto il 25 giugno 2007, essendo a tale data risultato affisso – e quindi espresso consenso, da parte di SDA – uno solo dei volantini in oggetto⁵.

E' in tal modo provata la sussistenza della condotta denunciata dall'organizzazione ricorrente, rappresentata da inammissibile censura datoriale sulla portata e sul contenuto di volantini di indubbio contenuto sindacale⁶ e, come tali, sottratti a qualsiasi possibile intervento da parte dell'imprenditore, dei suoi preposti e collaboratori, in forza della garanzia costituzionale contenuta nell'art. 39 della Costituzione.

Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria SDA, non si versa in ipotesi di condotta priva di attualità e permanenza, essendo essa oggettivamente destinata a sminuire il ruolo del sindacato e l'efficacia della sua azione.

Né ha alcuna rilevanza la mancata indicazione, in ricorso, di richiesta inhibitoria, risultando comunque sollecitata l'adozione da parte del Tribunale dei necessari provvedimenti, al fine di ottenere il ripristino della legalità violata.

La gravità della condotta accertata in causa giustifica, ad avviso del Tribunale, l'accoglimento dell'istanza, contenuta il ricorso, di affissione del provvedimento nella bacheca aziendale esistente presso il centro SDA di Settimo Torinese.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

² Dich. Urbani Primo, p. 12.

³ Dich. Ievolella Maria Loredana, p. 5; dich. Lanzon Massimiliano, p. 6; dich. Brutto Assunta, p. 7.

⁴ Dich. Prigionieri Daniela, p. 8; dich. Battistini Iuri, p. 9; dich. Pasini Antonino, p. 10.

⁵ Dich. Urbani Primo, p. 12.

⁶ Doc. nn. 3 e 4 prod. p. ricorr.

Orlando Gualdy

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

1. **DICHIARA** antisindacale il comportamento tenuto da SDA Express Courier spa, per avere impedito ai rappresentanti sindacali di Filt-Cgil, operanti presso il centro operativo SDA di Settimo Torinese, Strada Cebrosa n. 3, l'affissione nella bacheca sindacale di volantini di contenuto sindacale,
2. **ORDINA** a SDA Express Courier spa di astenersi per il futuro da simili condotte,
3. **ORDINA** a SDA Express Courier spa, in persona del responsabile del centro operativo di Settimo Torinese, di affiggere il presente decreto, in forma integrale, nella bacheca datoriale presente in tale centro, per 30 giorni lavorativi consecutivi, a far tempo dal 5° giorno successivo a quello di perfezionamento delle formali notifiche del provvedimento alla sede legale e all'unità locale di Settimo Torinese della convenuta,
4. **CONDANNA** SDA Express Courier spa a rifondere all'organizzazione sindacale ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.900,00, oltre Cpa, Iva e successive occorrente.

Torino, 28 luglio 2007.

IL GIUDICE

- dott. Vincenzo CIOCCHETTI -

Vincenzo Ciochetti

[Signature]
IL CAMMINO 7
28 LUG. 2007
TRIBUNALE DEL LAVORO
CANTIERE 11
Torino - Tribunale di Torino